

Bott. R. Ciccarelli

All'Ufficio Scolastico per la Regione Puglia

Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia

Segreteria di conciliazione:

uspfg@postacert.istruzione.it – usp.fg@istruzione.it – info@ustfoggia.it

OGGETTO: Richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola del 29/11/2007 avverso il decreto n. 561 del 11.02.2017 con cui l'amministrazione non ha riconosciuto il servizio pre-ruolo maturato presso le scuole paritarie ai fini della ricostruzione giuridico-economica della carriera e dell'anzianità di servizio ledendo la posizione dell'istante.

La sottoscritta Amelia Ausilia Giancola

[REDACTED]

indeterminato di scuola secondaria di secondo grado classe di concorso A046 elettivamente domiciliata ai fini del presente atto in San Severo, via Isonzo 24 espone quanto segue:

- la istante, inserita nelle **graduatorie ad esaurimento** (cd. GAE), in data 04.12.2015 è stata beneficiaria di un conferimento di incarico a tempo indeterminato per la classe di concorso A019 ora A046, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla **legge 107/2015**;
- la istante, quindi, docente a tempo indeterminato per l'insegnamento di **discipline giuridiche ed economiche (A046)** negli Istituti di istruzione secondaria di II grado ha svolto la sua attività per P.a.s. **2015/2016** sulla classe di concorso A046 e per l'anno **2016/2017** sul sostegno presso il Liceo Polivalente Statale "E. Pestalozzi" di San Severo;
- Ella, inoltre, ha prestato **servizio pre-ruolo** presso la seguenti scuole Paritarie:

ANNO SCOLASTICO	DAL	AL	SCUOLA	PUNTEGGIO
1995-1996	04.12.1995	15.06.1996	"Centro Scolastico CD" Viale Sardegna Lesina (FG)	6
2012-2013	31.01.2013	08.06.2013	"Il Nazareno" Viale del Mancino 106 Lanciano (CH)	6
	17.06.2013	08.07.2013		
2013-2014	30.09.2013	16.06.2014	"Il Nazareno" viale del Mancino 106 Lanciano (CH)	6
	30.06.2014	07.07.2014		
PUNTEGGIO COMPLESSIVO				PT. 18

- la istante, dopo aver superato positivamente il periodo di prova, rendeva presso il Liceo Polivalente Statale "E. Pestalozzi" di San Severo la dichiarazione dei servizi prestati ex art. 145 del TU approvato con DPR 29/12/1973, n.1092 e dell'art 3 del DPR 28/04/98, n. 351, come modificato dall'art. 2 del DPR 11.01.2001, n. 101 ai fini della ricostruzione della carriera, del riconoscimento integrale dell'anzianità effettivamente maturata alle dipendenze del MIUR e del trattamento stipendiale;
- Come è noto la ricostruzione di carriera consente di far valere, ai fini dell'inquadramento negli scaglioni retributivi (gradoni), i servizi svolti precedentemente all'assunzione. Per il personale della scuola il sistema di progressione economica è articolato in gradoni di anzianità: 0-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, 35 e oltre;
- con decreto n. 561 del 11.02.2017 l'amministrazione non riconosceva il servizio pre-ruolo maturato presso le scuole paritarie ai fini della ricostruzione della carriera e dell'anzianità di servizio ledendo la posizione giuridica ed economica dell'istante;

considerato che

- per gli istituti statali, ai fini dell'anzianità per ogni anno di servizio pre ruolo (o comunque per un periodo non inferiore a 180 giorni o ininterrottamente dal 01 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale) vengono attribuiti punti 6 e viene riconosciuta una progressione stipendiale, di carriera e di anzianità.
- Il mancato riconoscimento del suddetto punteggio e progressione stipendiale, di carriera e di anzianità maturati nelle scuole paritarie viola tutti i principi in materia di parità scolastica, ed è in contrasto, peraltro, anche con i principi di eguaglianza e di imparzialità della Pubblica Amministrazione (artt. 3 e 9^o Cost.), non essendovi ragione per effettuare una discriminazione, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi d'insegnamento aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.
- In ragione delle norme vigenti in materia di riconoscimento dei servizi pregressi e dell'interpretazione data dalla giurisprudenza, non sarebbe legittimo omettere la valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie nemmeno in base al combinato disposto degli artt. 360, co. 6, e 485 D.Lgs 297/1994.
- Infatti, sebbene questi articoli prevedano unicamente il riconoscimento agli effetti della carriera del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate" (comma 1) ovvero presso le scuole elementari "parificate", tuttavia, tali disposizioni di legge, nel riferirsi con la terminologia giuridica dell'epoca agli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, debbono oggi trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole "paritarie".
- È dunque paradossale ed illogico, oltre che illegittimo, che si consenta ai docenti come la istante di far valere gli anni di servizio pre-ruolo nella paritarie nelle GAF, tanto da determinare la loro assunzione a tempo indeterminato, e poi contestualmente non si consideri lo stesso servizio ai fini giuridici ed economici nella ricostruzione della carriera e nella procedura di mobilità.

- Il descritto sistema è palesemente illegittimo in quanto crea una evidente discriminazione tra lavoratori appartenenti alla medesima categoria che di fatto hanno svolto lo stesso tipo di servizio.

Alla luce di tali considerazioni la sottoscritta ha, pertanto, interesse a conciliare ai fini del riconoscimento del servizio pre-ruolo presso le scuole paritarie sopra indicate.

Tutto quanto sopra esposto, la sottoscritta

CHIEDE CON URGENZA

L'attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNI. 29.11.2007, richiamato dal comma 2 dell'art.17 del CCNI Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2017/2018, sottoscritto in data 12.04.2017, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, per omesso riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie al fine di ottenere:

1. **L'annullamento e/o rettifica, in quanto illegittimo, del decreto n. 561 del 11.02.2017 emesso dal MIUR – Ufficio Scolastico per la Puglia- Istituto Superiore E. Pestalozzi di San Severo, con il quale non è stato riconosciuto alla ricorrente ai fini giuridici ed economici il servizio pre ruolo svolto nelle scuole paritarie;**

2. **L'accertamento ed il riconoscimento del diritto della istante alla valutazione del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario dall' a.s. 1995 all' a.s. 2014 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale (con l'attribuzione di 6 punti per ogni anno di insegnamento pre-ruolo nella scuola paritaria);**

3. **L'accertamento ed il riconoscimento del diritto dell'istante ad avere computati "agli effetti della progressione della carriera", ai sensi dell'art. 360 comma 6 e 485 del Dlgs 297/94, gli anni di servizio svolti presso gli istituti paritari indicati dall'a.s. 1995 all'a.s. 2014;**

4. **L'accertamento del diritto, ai fini giuridici ed economici, al riconoscimento integrale dell'anzianità effettivamente maturata alle dipendenze del MIUR e alla corresponsione del trattamento stipendiale dovuto e delle differenze retributive maturate e maturande a decorrere dalla loro effettiva maturazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.**

Si allega alla presente:

- 1) Decreto del MIUR n. 561 del 11.02.2017;
- 2) Carta identità e cod. fisc. dell'istante;

San Severo 27.04.17

Antonia Antonia Guarnotta

